

Regolamento per il governo dei beni comuni nella Città di Torino

REGOLAMENTO CHE SOSTITUISCE IL REGOLAMENTO 375 SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.mecc. 2019 01609/070

Perché un nuovo regolamento?

- Necessità di **ridefinire alcune procedure** rendendole più semplici e più snelle
- Necessità di individuare **nuovi strumenti giuridici**, oltre al patto di collaborazione, per rispondere ad una **domanda di autorganizzazione**
- **Necessità di regolamentare** in generale le forme e le modalità di governo dei beni comuni a livello locale in mancanza di norme specifiche statali

Come abbiamo proceduto?

- Siamo partiti dall'esperienza dell'applicazione del nostro regolamento approvato a gennaio 2016 e dalla **sperimentazione** in corso attuata con il progetto **Co-City** finanziato dall'Unione Europea;
- Abbiamo avviato un confronto con le autorità nazionali ed europee sul tema della normativa da applicare al governo dei beni comuni:
 - partecipando al tavolo organizzato da ANCI con le principali città italiane che hanno approvato regolamenti in materia di beni comuni
 - partecipando alla partnership tematica sugli appalti pubblici nell'ambito della costruzione della Agenda Europea

Quali sono gli obiettivi?

- Riconoscere l'esistenza di un **processo culturale** in atto che raccoglie l'esigenza forte di **governare i beni comuni**
- **Conferire effettività** ad un processo amministrativo che sia in grado di soddisfare tale esigenza
- Ampliare la regolamentazione esistente affiancando **forme di auto-governo** alle forme di governo condiviso già previste dalla regolamentazione vigente.

Articolazione del nuovo testo regolamentare

Titolo I – Disposizioni Generali

Titolo II – Governo condiviso

Titolo III – Autogoverno dei beni comuni

Titolo IV – Benefici, responsabilità dei soggetti civici e dell'Amministrazione

Titolo I – Disposizioni Generali –

In questo titolo oltre alle finalità, troviamo tutta una serie di definizioni fondamentali per la lettura del regolamento, i principi generali a cui si ispira il governo dei beni comuni ed altre norme di carattere generale.

Le finalità

- In particolare le **finalità** rispetto al regolamento precedente vengono **ampliate** in quanto è più ampia la materia oggetto di regolamentazione. Si passa dalla regolamentazione delle forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani ad una accezione più ampia che è: “il governo dei beni comuni” che comprende in se oltre al governo condiviso anche l’auto-governo.

Le definizioni

Il nuovo regolamento introduce:

- la figura dei **soggetti civici** al posto dei cittadini attivi
- la **comunità di riferimento** elemento principale di aggregazione di soggetti civici;
- il **negozio civico** fattispecie generale che ricomprende tutti gli atti attraverso i quali la Città e i soggetti civici costituiscono forme di auto-governo o di governo condiviso dei beni comuni messi a disposizione a titolo gratuito e che regolano i rapporti;
- l'**auto-governo** che prevede appunto forme di gestione autonoma di un bene comune da parte dei soggetti civici;
- oltre alle definizioni di **uso civico e collettivo urbano, gestione collettiva civica e fondazione beni comuni** ma di cui tratteremo essendo del tutto innovative del regolamento quando illustreremo le singole fattispecie possibili di auto-governo.

I principi generali

Vengono introdotti due nuovi principi:

- la **non surrogazione** e cioè l'impossibilità che il negozio civico venga a configurarsi come uno strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione viene meno ai propri obblighi istituzionali circa l'erogazione di funzioni e servizi;
- la **formazione** e cioè intenzione di promuovere e organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni e dei valori a cui il regolamento si ispira.

Albo Dei Garanti/ Della Cittadinanza/Giuria Dei Beni Comuni

- Vengono inoltre introdotti due Albi:
- **l'Albo dei/delle Garanti** esperti giur/ec/urb/ecol. Soc sensib.
Ai beni comuni
- **l'Albo della Cittadinanza** cittadini
- da questi albi vengono nominati 3 sorteggiati tra i garanti e 2 tra i cittadini per formare una **GIURIA dei BENI COMUNI** che ha compiti consultivi e/o funzioni arbitrali

Titolo II – Governo condiviso

- Questo titolo riprende praticamente il contenuto del regolamento precedente sulla cura e gestione condivisa dei beni comuni. Semplifica alcuni passaggi amministrativi inserendo all'interno del testo regolamentare tutta la disciplina delle collaborazioni ordinarie.
- Vengono poi in questo titolo ribadite molte disposizioni del vecchio regolamento.
- Il gruppo di lavoro diventa Tavolo Tecnico mantenendo le funzioni di valutazione preliminare delle proposte di governo condiviso e per le attività di co-progettazione. Il tavolo **deve coinvolgere le Circoscrizioni** interessate.

Titolo III – Autogoverno dei beni comuni

- Questa è la parte più innovativa del regolamento quella che prevede le forme più autonome di gestione dei beni comuni da parte della cittadinanza.
- Vengono previste 3 forme:
- l'uso civico e collettivo urbano;
- la gestione collettiva civica;
- la fondazione beni comuni.

L'uso civico e collettivo urbano

- **L'uso civico e collettivo urbano** consiste nella messa a disposizione di un bene comune urbano, su iniziativa della Città, ad una comunità di riferimento **con il presidio della Città**.
- La comunità di riferimento come abbiamo visto è un insieme informale di soggetti civici siano essi persone fisiche o persone giuridiche che si riconoscono e si organizzano per la gestione di un bene comune.
- Qui la comunità di riferimento predispone un documento, che abbiamo chiamato **Carta di auto-governo**, che disciplina, secondo **metodo democratico**, le attività, le modalità con cui utilizzare il bene, definisce gli strumenti per garantire **l'accessibilità** e **l'imparzialità** nell'uso dei beni comuni e anche dei beni strumentali messi a disposizione dalla Città, assicurando una **gestione inclusiva**.

- La carta di autogoverno così predisposta viene esaminata dal Tavolo Tecnico che:
- verifica la coerenza con i principi del regolamento
- verifica la fattibilità tecnica.
- Il Consiglio Comunale ratifica la Carta di auto-governo e così si perfeziona il Negozio Civico.
- L'uso civico e collettivo è pertanto una forma di auto-governo con la quale la città è presente con il presidio dell'immobile, che viene messo a disposizione per finalità di cui al presente regolamento su iniziativa della Città e sulla base di un documento redatto dalla comunità di riferimento che la Città ratifica.

La gestione collettiva civica

- **La gestione collettiva civica** è il negozio civico che nasce sull'iniziativa di una gestione collettiva assunta da una comunità di riferimento proposta alla Città e contenente una Carta di auto-governo.
- Anche qui la **Carta di auto-governo** disciplina l'auto-governo da svolgersi secondo **metodo democratico**, le modalità con cui utilizzare il bene, definisce gli strumenti per garantire **l'accessibilità** e **l'imparzialità** nell'uso dei beni comuni e anche dei beni strumentali messi a disposizione dalla Città, assicurando una **gestione inclusiva**.

- Sulla proposta della comunità di riferimento la Giunta delibera in ordine all'interesse della Città a procedere:
- verificando la fattibilità tecnica
- coerenza con i principi del regolamento
- del valore sociologico ed ecologico della proposta
- individuando gli uffici preposti a definire i contenuti del negozio civico.

Se sussistono le condizioni di cui sopra viene data comunicazione motivata alla comunità di riferimento.

Il negozio civico, contenente la carta di auto-governo le modalità di consegna del bene, la durata, viene stipulato previa approvazione del Consiglio Comunale.

La fondazione beni comuni

La fondazione beni comuni è il terzo strumento con il quale si può realizzare una forma di auto-governo attraverso il conferimento di uno o più beni a Fondazioni costituite con lo scopo di gestire il bene comune.

Il bene o i beni conferiti vanno a costituire il patrimonio a destinazione vincolata e inalienabile della fondazione.

Qui, la Città può conferire o su propria iniziativa o su indicazione dei soggetti civici.

Il Consiglio Comunale avvia la procedura per la costituzione della Fondazione:

- definendo le linee di indirizzo;
- costituendo un apposito gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro esplora la fattibilità e la sostenibilità dell'operazione e predispone la bozza di atto costitutivo e dello statuto.

Modalità dell'auto-governo

- Per tutte e tre le forme vengono stabilite delle norme comuni sulle modalità di auto-governo ed in sintesi:
- chiunque può presentare proposte di attività secondo le modalità previste nella carta/statuto (inclusione);
- le proposte devono essere discusse collettivamente in forma pubblica. La decisione deve essere democratica ;
- tutte le attività organizzate devono essere descritte in quaderno delle attività e deve essere data ampia pubblicità;
- assunzione di atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future;
- rispetto del decoro dei luoghi e di tutte le norme di settore e i regolamenti;
- la carta/statuto deve prevedere il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la disponibilità a partecipare, la possibilità di avviare percorsi di formazione;
- la carta/statuto deve prevedere le modalità di monitoraggio.

Titolo IV – Benefici, responsabilità dei soggetti civici e dell'Amministrazione

- Questo titolo definisce aspetti generali relativamente alla partecipazione della Città, alle forme di finanziamento, al riparto delle reciproche responsabilità alla comunicazione e alla valutazione delle attività.
- Non ci sono grandi cambiamenti.
- Segnaliamo che tra le forme di sostegno nel ribadire che l'amministrazione non può destinare contributi in denaro ai soggetti civici si precisa che i sottoscrittori di negozi civici **possono partecipare a bandi e avvisi** anche promossi dalla Città per contributi per attività previste dai negozi civici.

Cenni sulla sicurezza

- Particolare attenzione è stata data alla questione sicurezza avvalendosi della consulenza e collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza:
- partendo dal presupposto che nella materia di cui trattasi stato cittadino e stato apparato devono essere posti sullo stesso piano e quindi in condizioni di pariteticità, si é precisato:
- nell'esercizio delle attività previste dai negozi civici **la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o committente nei confronti dei soggetti civici**
- i soggetti civici e la Città **sono responsabili ciascuno in relazione alle specifiche attività e responsabilità** stabilite nei negozi civici
- viene stabilito che si applica la normativa prevista per i volontari e/o i soggetti autonomi (art.3c. 12 e 21 del d.lgs. 81/08)